



SCHWEIZERISCHER BUNDESRAT
CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Beschluss

Décision

Decisione

25 AVR. 1990

784

DEPARTMENT FEDERAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

Cooperazione transfrontaliera
tra la Repubblica e Cantone del Ticino
e la Regione Lombardia

Berna, 9 aprile 1990

Al Consiglio federale

Vista la proposta del DFAE del 9 aprile 1990
Visti i risultati della procedura di corapporto, è

Cooperazione transfrontaliera
tra la Repubblica e Cantone del Ticino
e la Regione Lombardia

d e c i s o:

Si prende conoscenza della dichiarazione di intenti tra la
Repubblica e Cantone del Ticino e la Regione Lombardia sulla
cooperazione regionale transfrontaliera.

Per estratto conforme,
il segretario:

Protokollauszug an:				
<input checked="" type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> mit Beilage				
z.V.	z.K.	Dep.	Anz.	Akten
X		EDA	8	-
	X	EDI	3	-
	X	EJPD	3	-
		EMD		
	X	EFD	7	-
	X	EVD	5	-
	X	EVED	5	-
		BK		
		EFK		
		Fin.Del.		



EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT
FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

Berna, 9 aprile 1990

Al Consiglio federale

**Cooperazione transfrontaliera
tra la Repubblica e Cantone del Ticino
e la Regione Lombardia**

1. Nel marzo 1988 il Consiglio di Stato del canton Ticino inviava al DFAE il testo di un progetto per una "Convenzione per la costituzione di una commissione per trattare i problemi di vicinato tra la Regione Lombardia e la Repubblica e Cantone del Ticino". La Direzione del diritto internazionale pubblico formulava una serie di osservazioni che venivano accolte dal Ticino e trasmesse alla Lombardia, in vista dell'elaborazione di un testo comune. Il testo così concordato non trovava però l'accordo delle autorità centrali italiane. Queste contestavano la possibilità di stipulare un'intesa per la cooperazione interregionale, se non attraverso la conclusione di accordi intergovernativi, essendo la politica estera, così il punto di vista di Roma, di esclusiva competenza delle autorità centrali.
2. Il testo (allegato), concepito a Roma e oggetto della presente proposta, prevede, per i vari settori di attività nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, la formazione di gruppi di studio specifici; scartata invece la possibilità di creare una commissione interregionale mista. L'intesa è formulata in una dichiarazione di intenti.



- 2 -
EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT
FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

Le competenze federali sono riservate, come risulta dalla lettura dell'articolo 2.

Svuotato nella forma e nella sostanza della sua portata politica, il testo ha comunque trovato l'accordo del Canton Ticino. Nella lettera del Cantone alla Giunta regionale della Lombardia del 21 febbraio 1990, il Consiglio di Stato ha comunque fatto presente la necessità di prevedere "un incontro annuale a livello dei due Governi".

3. Svizzera e Italia sono parti alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (RS 131.1), menzionata nei considerandi dell'intesa in oggetto. L'Italia non sembra voler tener in gran conto questo strumento giuridico multilaterale elaborato dal Consiglio d'Europa. Il messaggio del Consiglio federale alle Camere del 20 maggio 1981 per l'approvazione della Convenzione permette di evidenziare lo spirito con il quale la Svizzera ha aderito a questo strumento giuridico multilaterale. Il compendio recita: "La Convenzione-quadro non modifica la ripartizione interna delle competenze in Svizzera (art. 8 a 10 della Costituzione federale). ... Questo ordinamento giuridico, nonché la tradizione storica hanno sempre permesso ai Cantoni di concludere con gli Stati esteri accordi in materia di economia pubblica, di vicinato e di polizia. Per contro, gli interlocutori potenziali dei Cantoni, ossia in questo caso le collettività e autorità territoriali d'altri Paesi europei, non dispongono ovunque delle competenze necessarie per una cooperazione regionale. L'interesse di questa Convenzione per il nostro Paese risiede nel fatto ch'essa conferisce competenze e promuove l'iniziativa, negli altri Stati firmatari, in favore di soluzioni frontaliere a problemi regionali".
4. Il testo dell'intesa tra Ticino e Lombardia è portato a conoscenza del Consiglio federale in ossequio all'articolo 102 cifra 8 della Costituzione federale.

- 3 -

Trattato a:

5. In data 17 novembre 1989, l'Ufficio federale della cultura, l'Ufficio federale di giustizia, l'Ufficio federale degli stranieri, l'Ufficio federale della pianificazione del territorio, la Direzione generale delle dogane, l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro e l'Ufficio federale dei trasporti erano già stati consultati sulla proposta di approvazione del testo della "Convenzione", più completo ed articolato della presente "Dichiarazione di intenti". Essi si erano espressi favorevolmente.

Vi proponiamo pertanto di prendere la decisione acclusa.

Estretto del processo verbale a:

- Dipartimento federale degli affari esteri (Direzione del diritto internazionale per l'esecuzione)
- Dipartimento federale degli affari esteri (Ufficio federale della cultura)
- Dipartimento federale di giustizia (Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale degli stranieri, Ufficio federale della pianificazione del territorio)
- Dipartimento federale delle finanze (Direzione generale delle dogane)
- Dipartimento federale dell'economia pubblica (Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro)
- Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI



René Felber

- Allegati: - progetto di decisione del Consiglio federale
- intesa (dichiarazione di intenti) Ticino/Lombardia

- 4 -

Per corapporto a:

- Dipartimento federale dell'interno
(Ufficio federale della cultura)
- Dipartimento federale di giustizia e polizia
(Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale degli stranieri, Ufficio federale della pianificazione del territorio)
- Dipartimento federale delle finanze
(Direzione generale delle dogane)
- Dipartimento federale dell'economia pubblica
(Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro)
- Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie
(Ufficio federale dei trasporti)

Estratto del processo verbale a:

- Dipartimento federale degli affari esteri
(Direzione del diritto internazionale pubblico: per esecuzione)
- Dipartimento federale dell'interno
(Ufficio federale della cultura)
- Dipartimento federale di giustizia e polizia
(Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale degli stranieri, Ufficio federale della pianificazione del territorio)
- Dipartimento federale delle finanze
(Direzione generale delle dogane)
- Dipartimento federale dell'economia pubblica
(Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro)
- Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie
(Ufficio federale dei trasporti)

DEFINIZIONE DI INTENTI PER L'IDENTIFICAZIONE DI TEMI
 NECESSITÀ COLLABORAZIONE INTERREGIONALE E PER SVILUPPARE
 RAPPORTI DI VICINATO PER LA REGIONE LOMBARDA E LA
 REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
 (in seguito denominate "Parti")

**Cooperazione transfrontaliera
 tra la Repubblica e Cantone del Ticino
 e la Regione Lombardia**

ognuna delle Parti;

tenendo presente l'esistenza della Convenzione quadro europea
 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o auto-
 rità territoriali del 21 maggio 1980, ratificata ed entrata in
 Vista la proposta del DFAE del 9 aprile 1990

Visti i risultati della procedura di corapporto, è

auspicando di concretizzare la comune volontà di ulteriormente
 sviluppare i rapporti di vicinato in uno spirito di reciproca
 cordiale stima ed assicurando i mezzi del tempo.

d e c i s o:

Le Parti convengono quanto segue:

Si prende conoscenza della dichiarazione di intenti tra la
 Repubblica e Cantone del Ticino e la Regione Lombardia sulla
 cooperazione regionale transfrontaliera.

- a) pianificazione territoriale
- b) trasporti e comunicazioni
- c) protezione della natura, della acqua e dell'aria
- d) cultura, insegnamento
- e) attività economica, Osservatorio del mercato del lavoro
 nell'ambito delle attività produttive.

Articolo 1

Per estratto conforme,

Per le materie di cui all'art. il segretario:

- scambio di informazioni.
- concertazione dei rispettivi programmi d'azione sia mediante
 raccomandazioni proprie alle rispettive competenti Autorità,
 sia mediante la preparazione di progetti da analizzare nel
 rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti
 nazionali.

DICHIARAZIONE DI INTENTI PER L'IDENTIFICAZIONE DI TEMI
DI POSSIBILE COLLABORAZIONE INTERREGIONALE E PER SVILUPPARE
RAPPORTI DI BUON VICINATO FRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA
REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
(in seguito denominate "Parti")

Ritenuto che esitano molteplici problemi di comune interesse, da affrontare mediante una migliore informazione reciproca, al fine di sviluppare la concertazione dei rispettivi programmi, nel rispetto delle competenze definite dal diritto interno di ognuna delle Parti;

tenendo presente l'esistenza della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del 21 maggio 1980, ratificata ed entrata in vigore sia per la Repubblica italiana sia per la Confederazione svizzera;

auspicando di concretizzare la comune volontà di ulteriormente sviluppare i rapporti di vicinato in uno spirito di reciproca cordiale stima ed assecondando i segni del tempo,

le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 Principali problemi che formeranno oggetto di esame:

- a) pianificazione territoriale
- b) trasporti e comunicazioni
- c) protezione della natura, delle acque e dell'aria
- d) cultura, insegnamento
- e) attività economica. Osservatorio del mercato del lavoro nell'ambito delle attività produttive.

Articolo 2

Per le materie di cui all'art. 1 è prevista la creazione di gruppi di studio misti con il compito di procedere a:

- scambio di informazioni,
- concertazione dei rispettivi programmi d'azione sia mediante raccomandazioni proprie alle rispettive competenti Autorità, sia mediante la preparazione di progetti da analizzare nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Articolo 3 Composizione dei gruppi di studio misti

I gruppi saranno formati da due delegazioni di 5 membri, composte ad iniziativa delle Parti e così designate:

- per la delegazione lombarda

5 membri designati dalla Giunta regionale lombarda, tra i quali un rappresentante della Provincia di Como e un rappresentante della Provincia di Varese.

- per la delegazione ticinese

5 membri designati dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino.

Essi si riuniranno ogniqualevolta necessario ed eventualmente con gli altri gruppi settoriali di lavoro qualora la specifica natura delle materie trattate consigliasse il temporaneo accorpamento dei lavori.

Articolo 4 Funzionamento dei gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro, d'intesa con i rispettivi enti deleganti, stabiliranno le modalità del loro funzionamento e provvederanno all'istituzione di eventuali organi di segretariato.

Articolo 5 Coordinamento con le Commissioni internazionali

I gruppi di studio, nell'espletamento delle loro funzioni, terranno conto delle attività delle Commissioni internazionali già esistenti, in particolare:

- Commissione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano,
- Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento,
- Commissione per l'idrovia Adriatico-Lago Maggiore e la sistemazione del Lago Maggiore,
- Commissione culturale consultiva italo-svizzera,

e di quelle di futura costituzione.



NIDORNÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTENMENT
 DEPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

Articolo 6 Entrata in vigore

La presente Dichiarazione d'intenti prenderà effetto a partire dalla data in cui le Parti avranno espletato le relative procedure richieste per la sua entrata in vigore dai rispettivi ordinamenti interni.

Au Conseil fédéral

PER LA REGIONE LOMBARDIA

Il Presidente della Giunta

Cooperazione transfrontaliera
 tra la Repubblica e Cantone del
 Ticino e la Regione Lombardia

PER LA REPUBBLICA E
 CANTONE DEL TICINO
 Il Presidente del
 Consiglio di Stato
 p.o. Il Cancelliere

Milano,

Co-rapport

relatif à la proposition du DFAS du 3 avril 1990

Mais ce nous opposons pas à la proposition du DFAS, mais nous devons
 à préciser la situation juridique comme suit.

Aux termes de l'article 102 chiffre 7 de la constitution, il appartient
 au Conseil fédéral d'examiner les traités des cantons avec l'étranger
 et de les approuver lorsqu'ils sont admissibles. En l'occurrence, bien
 que le titre de l'"accord" envisagé par le canton du Ticino et la région
 lombardie ait été modifié par rapport au projet présenté à l'origine
 ("dichiarazione di intenti", au lieu de "convention"), et que son con-



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

Für die DR.-Sitzung
 vom 25. APR. 1990

24. April 1990

Au Conseil fédéral

Cooperazione transfrontaliera
 tra la Repubblica e Cantone del
 Ticino e la Regione Lombardia

C o - r a p p o r t

relatif à la proposition du DFAE du 9 avril 1990

Nous ne nous opposons pas à la proposition du DFAE, mais nous tenons à préciser la situation juridique comme suit.

Aux termes de l'article 102 chiffre 7 de la constitution, il appartient au Conseil fédéral d'examiner les traités des cantons avec l'étranger et de les approuver lorsqu'ils sont admissibles. En l'occurrence, bien que le titre de l'"accord" envisagé par le canton du Tessin et la région Lombardie ait été modifié par rapport au projet présenté à l'origine ("dichiarazione di intenti", au lieu de "convenzione"), et que son con-

tenu ait été sensiblement restreint, on peut se demander si l'acte en question n'en demeure pas moins un "traité" au sens de l'article 102 chiffre 7 de la constitution et, comme tel, devrait être approuvé par le Conseil fédéral. D'une part, en effet, la structure et les termes de l'acte sont ceux d'un traité ("le Parti convengono"; "è prevista la creazione ...", art. 2; "entrata in vigore", art. 6). D'autre part, les Parties contractent, par cette déclaration d'intentions, quelques obligations sur le plan du droit international, même si ces obligations demeurent très modestes. Il faut préciser que matériellement, en l'espèce, rien ne s'opposerait à une approbation.

Cependant, comme l'Etat central italien refuse apparemment de considérer cette déclaration d'intentions comme un traité, il est loisible au DFAE - et au Conseil fédéral - d'en faire de même. Dans une telle hypothèse, il n'est alors même pas nécessaire que le Conseil fédéral prenne connaissance de cet acte, puisque l'article 102 chiffre 7 ne prévoit l'approbation (ou son refus) que pour les traités. Bien entendu, il n'est pas interdit au Conseil fédéral de prendre connaissance de l'acte en question. Dans ce sens, nous pouvons nous rallier à la proposition du DFAE.

DEPARTEMENT FEDERAL DE

JUSTICE ET POLICE

A. Koll